

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 9 - numero 1631 di venerdì 19 gennaio 2007

Inail: D.n.a. e trasmissione on line

Dall'Istituto indicazioni applicative sugli adempimenti, previsti dalla Finanziaria, connessi alla instaurazione e cessazione dei rapporti di lavoro. Derghe per colf e badanti.

Publicità

Con la circolare n.2 del 2007, l'Inail ha fornito indicazioni applicative sulle novità introdotte dalla Finanziaria su alcuni adempimenti connessi alla instaurazione e cessazione dei rapporti di lavoro.

La Finanziaria 2007 ha introdotto innovazioni concernenti il sistema delle comunicazioni obbligatorie in caso di instaurazione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro.

Nelle nuove disposizioni è contemplata l'abrogazione delle disposizioni in contrasto con le nuove modalità e termini e, conseguentemente, della denuncia nominativa degli assicurati (D.N.A) all'INAIL ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 38/2000.

La Finanziaria (Art. 1, comma 1182) ha tuttavia previsto che **l'obbligo della D.N.A** - da effettuare esclusivamente con strumenti informatici - resti **in vigore fino a quando il nuovo sistema non diventerà effettivamente operativo**.

Per i profili che riguardano l'Inail, l'unica novità introdotta dall'attuale legge finanziaria rispetto alla originaria formulazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 38 del 2000 consiste, quindi, **nell'esclusività dell'invio dei dati relativi alla D.N.A attraverso mezzi informatici**.

"Ad eccezione di tale ultimo aspetto ? precisa l'Inail -, restano confermate tutte le precedenti istruzioni e precisazioni diramate sullo specifico argomento, compresi i termini per l'inoltro della comunicazione (24 ore dall'inizio o cessazione del rapporto di lavoro)."

Quanto alle modalità di trasmissione dei dati, i soggetti interessati potranno utilizzare **unicamente** i seguenti strumenti informatici:

- DNA on-line sul sito www.inail.it ? sezione Punto Cliente, disponibile per tutti i datori di lavoro titolari di posizione assicurativa e per i loro intermediari che sono in possesso di un codice PIN rilasciato dall'Inail per l'accesso alla funzione;
- Posta elettronica all'indirizzo dna@inail.it , disponibile per tutte le categorie di datori di lavoro, inclusi coloro che non sono tenuti ad instaurare il rapporto assicurativo in forma diretta con l'Istituto, come nel caso in cui i premi assicurativi sono versati in forma unificata all'INPS (ad esempio, datori di lavoro agricoli);
- Collegamento telematico con l'Anagrafe Tributaria, per i datori di lavoro abilitati all'accesso.

Con decorrenza 1 febbraio 2007, non saranno prese in considerazione dall'Inail le comunicazioni effettuate con modalità diverse da quelle elencate.

L'Inail ha previsto tuttavia alcune **deroghe** per alcune particolari categorie di "datori di lavoro" che, secondo l'Inail, "almeno nell'immediato, sono oggettivamente impossibilitati ad utilizzare gli attuali strumenti informatici, in quanto sprovvisti delle necessarie capacità tecniche o mezzi per accedervi."

Si tratta, in particolare, di soggetti privati che, per esigenze familiari, assumono colf o badanti.

In precedenza la comunicazione obbligatoria perveniva prevalentemente per posta, per fax, con consegna manuale del modello cartaceo presso gli sportelli di qualsiasi Sede ovvero tramite contact- center.

"Tali mezzi sono considerati privi di efficacia anche per questi soggetti." Tuttavia, **nell'attesa di adattare i programmi alle esigenze di questi soggetti**, attraverso procedure informatizzate di più agevole accesso, l'Inail stabilisce che "in sede di prima applicazione e **per i soli rapporti di lavoro relativi alle colf ed alle badanti, i datori di lavoro privati possono continuare ad effettuare la DNA anche tramite Contact Center (numero verde 803.164).** "

La circolare dell'Inail è consultabile in [Banca Dati](#).



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it